

Legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) DM 30/1/2025 n. 18 MEF Obbligo di copertura assicurativa contro gli eventi catastrofici

1 PREMESSA

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 27/2/2025 n.48 del DM 30/1/2025 n.18, sono operative le regole per la stipula delle polizze assicurative, previste dall'art. 1, commi da 101 a 111, Legge 213/2023, a copertura dei danni ai beni strumentali delle imprese, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Premesso che il tema andrà affrontato con il proprio agente/broker assicurativo di fiducia, **stante la scadenza del 31/3/2025 per l'adempimento**, si forniscono le sintetiche indicazioni desumibili, allo stato attuale, dalle normative sopra citate.

2 SOGGETTI INTERESSATI (ASSICURATI)

Sono obbligati ad adottare la copertura assicurativa le **imprese**:

1. con sede legale in Italia;
2. con sede legale all'Estero, che hanno stabili organizzazioni in Italia,

tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese.

Sono **esclusi** dall'obbligo gli **imprenditori agricoli**.

3 OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Devono essere assicurati i beni di cui all'art. 2424, 1° c., C.C., Sezione Attivo, voce B-II, nn. 1, 2 e 3, quindi:

1. terreni e fabbricati;
2. impianti e macchinari
3. attrezzature industriali e commerciali.

ATTENZIONE:

non vanno assicurati solamente i beni di proprietà, ma anche quelli **detenuti a qualunque titolo** (leasing, locazione, affitto, comodato) dall'impresa, rientranti nelle 3 categorie sopra elencate.

A tal proposito, permane il **dubbio** (già sollevato dal Consiglio di Stato in sede di esame della bozza di decreto) su chi sia il **soggetto obbligato** a stipulare la polizza assicurativa, nel caso di **affitto e usufrutto di azienda**.

Per analogia con la casistica di locazione, leasing, comodato già citata sopra, si dovrebbe dedurre che l'obbligo gravi sull'affittuario.

Sembra invece chiaro che siano esclusi dalla nuova copertura i beni, impiegati nell'esercizio dell'impresa, già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi (es. il proprietario locatore o comodante) dall'imprenditore che impiega i beni stessi.

Sono **ESCLUSI** dall'obbligo assicurativo gli **"altri beni"**, di cui al n. 4 dell'art. 2424 C.C. (es.: mobili e macchine d'ufficio, arredamenti, automezzi), nonché le **scorte di magazzino** (materie prime, semilavorati, prodotti di consumo, prodotti finiti e merci).

4 EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI

Le polizze assicurative dovranno coprire i danni causati da **sismi, alluvioni, frane, esondazioni e inondazioni**.

5 CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA

Le polizze assicurative prevedono:

- un eventuale **scoperto o franchigia non superiore al 15%** dell'entità del danno.
A tal proposito, il DM prevede che, per somme assicurate superiori ad € 30 milioni e per le imprese con più di € 150 milioni di fatturato e almeno 500 dipendenti, la percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato, venga negoziata tra le parti;
- l'applicazione di **premi proporzionali al rischio**, tenuto conto dell'ubicazione del rischio sul territorio e la conseguente esposizione al rischio dei beni assicurati, nonché delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e salvaguardare i beni.

6 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO

Il Decreto stabilisce che le polizze possano prevedere limiti di indennizzo, come segue:

- **fino a € 1.000.000** di somma assicurata → limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- **da € 1/MM a € 30/MM** di somma assicurata → limite indennizzo **non < al 70%** della somma assicurata;
- **> 30.000.000** di somma assicurata → limiti di indennizzo rimessi alla negoziazione tra le parti;
- Imprese con **> 150/MM** fatturato e **non < 500** dipendenti → limiti di indennizzo rimessi alla negoziazione tra le parti.

7 DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO ASSICURATIVO

Secondo l'art 11 del Decreto:

- I testi di polizza vanno aggiornati entro il 29/3/2025;
- **Per le polizze già in essere**, l'adeguamento decorre dal **primo rinnovo o quietanzamento utile** delle stesse.

8 CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO

Il comma 102 dell'art 1 della sopra citata legge di bilancio 2024, prevede che, la mancata copertura assicurativa **precluda l'accesso a contributi, sovvenzioni, agevolazioni pubbliche**, ivi incluse quelle concesse a copertura dei danni causati dagli eventi calamitosi e catastrofali sopra elencati.

SOCIETÀ IMMOBILIARI ED ALTRI SOGGETTI, CHE CONCEDONO L'USO DI PROPRI IMMOBILI, A QUALSIASI TITOLO, A IMPRESE

Riteniamo utile consigliare ai proprietari di immobili concessi a imprese in locazione, comodato o tramite affitto d'azienda, di segnalare agli inquilini l'obbligo di cui sopra, verificando altresì il contenuto delle polizze già in essere, stipulate in proprio a copertura dei rischi riguardanti gli immobili medesimi e confrontarle con quelle stipulate dagli utilizzatori degli immobili.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Rag. Roberto Reggi
Studio BRC associati